



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/07/2018

Esame del ricorso n. 1321355/2017 del 07/11/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 33318 - CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/07/2018

### FATTO

La parte ricorrente allega:

- che il 23 febbraio 2009 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, estintosi naturalmente dopo il pagamento di n. 72 rate, come previsto nel contratto;
- che all'esito di alcune di verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a due polizze collettive stipulate contestualmente, in dispregio dell'art. 121, comma 1, lett. e, TUB, che impone di includere nel costo totale del credito tutte le spese connesse al finanziamento;
- che il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date;
- che a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che:
  - a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi;
  - b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato;
  - c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento;
  - d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento;
  - e) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario;



- f) l'indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento;
- g) il diritto di recesso non è previsto per tutta la durata del finanziamento;
- h) i beneficiari della copertura assicurativa n.xxxx653 sono designati dall'assicurato ma le somme assicurate sono vincolate a favore dell'intermediario resistente;
- i) il beneficiario della copertura assicurativa n. xxxxxx068 è l'assicurato ma l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- che il TAEG contrattuale è pari al 10,56% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 12,72%;
- che alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis TUB, in conformità all'orientamento dei Collegi ABF e della giurisprudenza di merito (Tribunale di Rieti n. 230 del 2015) e di Cassazione (Cass. Sez. I, depositata il 05/04/2017).

Pertanto domanda l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125-bis TUB, con conseguente restituzione della somma di € 6.494,17 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi. Ha inoltre chiesto la corresponsione di € 400,00 a titolo di «risarcimento forfettario per l'assistenza fornita per la fase del reclamo e del ricorso».

L'intermediario, invece, afferma:

- che la parte ricorrente ha stipulato, nel marzo del 2009, un contratto di prestito personale, estintosi alla naturale scadenza;
- che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- che la documentazione contrattuale (art. 3 del contratto) indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa;
- che la modulistica relativa al prodotto assicurativo è separata rispetto a quella del finanziamento;
- che non sono stati registrati livelli di penetrazione assicurativa dell'intermediario vicini all'80% (l'intermediario si rende disponibile a fornire i relativi dati, ove ritenuto opportuno);
- che nello stesso periodo sono stati stipulati con altri clienti contratti aventi il medesimo merito creditizio, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa;
- che le spese legali non sono dovute.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Il Collegio nella riunione del 6 marzo 2018 ha sospeso il procedimento e ha chiesto «all'intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/6/2017».

L'intermediario ha ottemperato all'ordine, producendo copia di altri contratti di finanziamento, stipulati tra il 20 marzo 2009 e il 9 novembre 2009, aventi TAN simile a quello del contratto di finanziamento controverso e che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla mancata inclusione nel TAEG relativo ad un prestito finalizzato dei costi derivanti da polizze assicurative la cui stipulazione, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata obbligatoria. In dipendenza di ciò, il TAEG indicato nel contratto



di finanziamento e quello effettivo sarebbero diversi e si invoca il comma 7 dell'art. 125-*bis* TUB per domandare l'applicazione del tasso sostitutivo di legge.

2. Come è noto, ai fini della determinazione del «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG», vale a dire del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, l'art. 121 del D.Lgs. n. 141/2010 include «anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte». L'art. 125-*bis* del D.Lgs. n. 141/2010 inoltre dispone (i) al comma 6 che «sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124» e (ii) al comma 7 che «nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi».

Più in particolare, con riguardo agli effetti della difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato, la decisione del Collegio di coordinamento n. 1430 del 18 febbraio 2016, ha stabilito che il comma 6 e 7 dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. 141/2010 «sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante (...)» E la conseguenza è che «il comma 7, richiamando proprio i casi, previsti nel comma 6, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG (assenza) ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto», comporta l'applicazione del tasso legale sostitutivo.

3. Recentemente, poi, nella riunione del 12 giugno 2017, sono state assunte le decisioni nn. [10617/2017](#), [10620/2017](#), [10621/2017](#), [11870/2017](#), [11871/2017](#), [13316/2017](#) e [11879/2017](#) del Collegio di Coordinamento, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: (i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; (ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; (iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo»; [mentre] “per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: (i) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; (ii) ovvero



di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; (iii) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

4. La soluzione delle questioni poste dal ricorso circa le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata inclusione dei costi assicurativi nel TAEG non può prescindere dai principi enunciati dalla giurisprudenza ABF da ultimo citata e proprio a tal fine il Collegio ha chiesto all'intermediario resistente di produrre l'opportuna integrazione documentale, finalizzata a chiarire, alla luce dell'orientamento di cui è stato dato conto, l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia.

5. Tutto ciò considerato, nel caso di specie la parte ricorrente ha offerto la prova per presunzioni dell'obbligatorietà della polizza, mentre l'intermediario, nonostante le produzioni operate in esecuzione della richiesta proveniente dal Collegio di una «integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria», non ha contrastato efficacemente, seguendo le indicazioni provenienti dal Collegio di Coordinamento, la prova *ex adverso* proposta. In particolare, l'intermediario non ha documentato di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio. Ne consegue l'accoglimento della domanda della parte ricorrente che però non può essere totale, andando disattesa la richiesta di rimborso delle spese di lite. Infatti, in base alla costante giurisprudenza ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e n. 3498/2012), la domanda di rifusione delle spese legali va respinta, considerata la tendenziale gratuità della procedura e la non necessità dell'assistenza tecnica di un difensore. Ciò, salvo che per l'importo di € 20,00, pari al contributo versato per il deposito del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1